

Roma, 9 settembre 2016

**ANATOCISMO. Il D.M. n. 343 CICR del 3 agosto 2016: i rischi di
un'interpretazione letterale astratta ed i punti più importanti da chiarire**
a cura dell'Avv. Laura Lunghi.

SOMMARIO

- 1. Il CICR e l'ampia delega a legiferare per tutti i contratti e su tutti gli interessi**
- 2. I punti importanti da chiarire: a) ambito di applicazione; b) interessi di mora**
- 3. Il D.M. n. 343 CICR del 3 agosto 2016: commento all'articolato.**

1. Il CICR e l'ampia delega a legiferare per tutti i contratti e su tutti gli interessi

Il CICR nei "Visto" del Decreto del 3 agosto 2016 che sostituisce la Delibera del 9 febbraio 2000¹ - attuativo dell'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario² (TUB) come riformato dall'articolo 17-bis del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016³ convertito nella legge n. 49 del 8 aprile 2016⁴ - **riafferma l'ampia delega** che gli viene attribuita dall'art. 120, comma 2 del TUB in base al quale è chiamato a stabilire **"modalità e criteri" per la "produzione di interessi" "nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"**.

Infatti, sia dall'incipit dello stesso comma 2, art. 120 che dal primo Visto del Decreto 3 agosto 2016 **sembrerebbe**:

- **rientrare nell'ambito di applicazione oggettivo, tutte le operazioni di raccolta e del risparmio ed esercizio del credito**, con gli impatti negativi significativi per il sistema bancario italiano;
- che il CICR, chiamato a stabilire le modalità e i criteri di produzione di tutti gli interessi, e quindi **debba esprimersi sia con riferimento a quelli corrispettivi che a quelli moratori**, con le conseguenze del rischio di applicazione della normativa civilistica ovvero 1283 etc, qualora si consideri anatocismo rientrante nell'ambito di applicazione del divieto di capitalizzazione posto dalla nuova normativa.

Una tale **interpretazione letterale e astratta** della nuova normativa in materia di anatocismo avrebbe **impatti molto significativi** per il sistema bancario e probabilmente non auspicati dal Legislatore e dall'Autorità di Vigilanza.

Sulla base di tale convinzione, rileggendo più attentamente il testo del Decreto sembrerebbe che il CICR sia consapevole del rischio di tali impatti negativi e che

¹ CICR DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000: Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999); (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22-02-2000).

² Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

³ DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025) (GU Serie Generale n.37 del 15-2-2016).

⁴ LEGGE 8 aprile 2016, n. 49: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00058) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2016).

abbia quindi sostanzialmente recepito le criticità relative ai due punti di cui sopra, evidenziate alla stessa Banca d'Italia nelle risposte alla Consultazione indetta ad agosto 2015⁵ sulla Proposta di Delibera CICR⁶ chiusasi poi nell'ottobre 2015.

2. I punti importanti da chiarire: a) ambito di applicazione

In particolare nel Decreto del 3 agosto all'art. 2 (Scopo e ambito di applicazione) viene comunque ribadita l'ampiezza della nozione "operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito", ma è inserito un rinvio alle operazioni disciplinate dal titolo VI del TUB, rinvio che potrebbe lasciare intendere che non vi rientrino i servizi e le attività di investimento⁷. I servizi e le

⁵ Banca d'Italia: Documento per la consultazione - Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, agosto 2015.

⁶ Proposta di Delibera del CICR "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147)", agosto 2015.

⁷ Si rammenta che con la Circolare Banca d'Italia del 15 luglio 2015, che modifica la Circolare omonima del 29 luglio 2009 contenente regole in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e bancari e delle relazioni di correttezza tra clienti ed intermediari (titolo VI del T.U. e delibere del CICR), Banca d'Italia ha eliminato nell'ambito delle voci di costo i riferimenti alla capitalizzazione degli interessi con riguardo alla forma tecnica "conto corrente". Non sono state invece apportate modifiche degne di nota nell'ambito delle voci di costo relative alla forma tecnica mutui.

Quando ci occupammo di esaminare tale Circolare ci soffermammo su due elementi di attenzione che valutammo opportuno la banca conservasse su questo tema.

Un primo punto di attenzione che a ns avviso la banca avrebbe dovuto rivolgere è al sistema dei poteri tra Autorità.

La Banca d'Italia esercita i propri poteri in materia di Organizzazione bancaria, ed ha emanato la Circolare nell'ambito dei propri compiti di vigilanza (articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108, comma 1, del T.U. e ss delibere attuative). Sebbene la finalità della Circolare in commento sia quella di adeguare i prospetti informativi, e, con specifico riguardo alla sola forma tecnica "conto corrente", ribadire il divieto di capitalizzazione degli interessi, è chiaro che Banca d'Italia sembrerebbe approfittare di questa Circolare per adottare un'interpretazione precisa della normativa di fonte primaria, apparentemente anticipando il CICR. Come è noto, infatti, il CICR, ai sensi dell'art. 4 T.U., delibera su proposta della Banca d'Italia. In questo senso la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II.

Altro punto di attenzione è rappresentato dall'ambito di applicazione delle regole in materia di trasparenza bancaria che, sia per loro natura, sia qui per specifica indicazione dell'Autorità si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

attività di investimento, i prodotti finanziari aventi finalità di investimento sono infatti regolati dall'art. 23, comma 4 del TUF. Il testo del Decreto dunque contiene espressamente tale rinvio proprio per chiarire che esso riguarda solo le operazioni disciplinate dal titolo VI del TUB.

Ora il Titolo VI del TUB, comprende evidentemente anche i finanziamenti con rimborso rateale, che, pertanto non possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della delibera CICR in quanto rientrano nella nozione di operazioni poste in essere nell'esercizio di attività bancaria.

In sostanza potremmo sostenere che l'impatto fortemente negativo significativo derivante dall'applicazione della nuova normativa ai finanziamenti con rimborso rateale, ed in generale, alle forme tecniche di raccolta sia attive (mutui) che passive (es. mortgage back securities, asset back securities, covered bonds, etc...) è sostanzialmente mitigato dal fatto che, alla scadenza della rata l'istituto di credito potrà comunque richiedere legittimamente – almeno - il pagamento dell'interesse di mora (tradizionalmente calcolato su quota capitale e quota interessi).

Possiamo in conclusione sul punto dell'ambito di applicazione oggettivo, ritenere che il CICR abbia voluto mantenere un approccio basato su disposizioni di natura generale che vengono applicate dove ne ricorrano i presupposti e nei singoli schemi contrattuali, senza regolare ogni forma tecnica nel dettaglio, ma regolando soltanto le forme tecniche dove tale effetto di capitalizzazione si produce naturalmente, e quindi aperture di credito regolate in conto corrente, conto di pagamento, sconfinamenti (art. 4 del Decreto CICR).

Segue b) interessi di mora

Sembrerebbe poi che gli interessi di mora non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 120, comma 2 TUB e pertanto non possono essere disciplinati dal Decreto del CICR, che infatti espressamente prevede all'art. 3 (Regime degli interessi) 1. Nelle operazioni indicate....gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. 2 Agli interessi di mora si applicano le disposizioni del codice civile".

Tale rinvio al codice civile, da un lato espone al rischio che il rinvio di intenda all'art. 1283 c.c. con le conseguenze sfavorevoli ben note. Dall'altro, tuttavia,

dare certezza in merito all'applicazione degli interessi moratori sulle rate di preammortamento delle operazioni di finanziamento.

Ora, a ben vedere, dal documento di consultazione, sembrerebbe che Banca d'Italia ritenga gli interessi di mora esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 2, TUB e dal relativo divieto di capitalizzazione (*"nel merito, il divieto di interessi di mora farebbe sì che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o ... il recesso"* e *"Il comma 4 prevede che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni ... In questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente (diversamente, sarebbe da subito esposto ad azioni giudiziarie e al pagamento del tasso di mora)"*; cfr. il documento di consultazione, pp. 3-4).

Ora, se questa è l'interpretazione della volontà dell'Autorità, allora però nel Decreto CICR non è stato ben specificato e sarebbe importante invece affermare espressamente che gli interessi di mora possono maturare anche in relazione a somme che comprendano interessi corrispettivi maturati, scaduti, esigibili e non pagati⁸.

Infatti, come detto, in assenza di una simile disposizione, si applicherebbe quanto previsto in generale dall'art. 1283 c.c.

Si evidenzia al riguardo che la possibilità che somme liquide ed esigibili (come *"il saldo relativo alla sorte capitale"* alla chiusura del rapporto) producano (in questo caso, continuino a produrre) interessi è prevista in generale dagli artt. 1224, 1282 e ss. c.c.

Ed è tali norme che il rinvio al codice civile è effettuato, ma ciò dovrebbe essere chiarito dalla Banca d'Italia per evitare interpretazioni giurisprudenziali difformi.

Nel caso di specie, appare poi difficilmente giustificabile una deroga a quanto previsto in generale dal codice civile in relazione a tutte le obbligazioni pecuniarie e, quindi, la previsione della necessità di un'apposita previsione

⁸ Ciò con riguardo sia all'importo di eventuali rate di finanziamenti con piano di ammortamento, comprensive di capitale e interesse, scadute e non pagate (art. 3 della Proposta) sia al saldo risultante alla chiusura del conto, comprensivo di sorte capitale e interessi precedentemente maturati (art. 4 della Proposta), come del resto era previsto nella delibera CICR 9.2.2000.

contrattuale perché sulla sola sorte capitale continuino a prodursi interessi anche dopo la chiusura definitiva del rapporto⁹.

3. IL D.M. N. 343 CICR del 3 agosto 2016: commento all'articolato.

Di seguito un'analisi più dettagliata delle disposizioni della delibera:

Art.1 Definizioni

La delibera fornisce la definizione di "cliente", che è qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario (Consumatori o non consumatori, persona fisica o giuridica) e di "intermediario" (banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB). Inoltre, il decreto definitivo fornisce anche la definizione di "conto di pagamento" (il conto come definito all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) che non era prevista nella proposta di agosto 2015.

Art.2 Scopo e ambito di applicazione

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della delibera alle operazioni di raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito fra intermediari finanziari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB. Il riferimento al titolo VI del TUB sulla "Trasparenza delle condizioni contrattuali", che non era previsto nella proposta di agosto 2015, comporta che la delibera si applica a tutte le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari e quindi anche i finanziamenti con rimborso rateale, ovvero mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

A tal proposito, il Provvedimento di Banca d'Italia del 15 luglio 2015, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e bancari e delle relazioni di correttezza tra clienti ed intermediari" elimina nell'ambito delle voci di costo i riferimenti alla capitalizzazione degli interessi con riguardo alla forma tecnica conto corrente. Non sono state invece apportate modifiche degne di nota nell'ambito delle voci di costo relative alla forma tecnica mutui. Il Provvedimento obbliga gli intermediari ad adeguarsi alle modifiche apportate entro il 1° ottobre 2015. Questa interpretazione è stata peraltro confermata anche dalla Banca d'Italia, sentita informalmente sul tema.

⁹ La previsione di un'apposita clausola statutaria da parte dell'art. 2 della delibera CICR 9.2.2000 ("[i]l saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi") era verosimilmente dovuta al fatto che, ai sensi dello stesso, gli ulteriori interessi decorrevano non soltanto sulla sorte capitale, ma anche sul saldo relativo agli interessi corrispettivi precedentemente maturati, in deroga a quanto generalmente previsto dall'art. 1283 c.c.

Nel luglio 2015 questo Provvedimento di banca d'Italia apriva spazio a valutazioni sulla prospettiva che avremmo potuto avere, poiché il CICR delibera su proposta di Banca d'Italia e Banca d'Italia sembrerebbe aver palesato il proprio orientamento in materia di capitalizzazione degli interessi, inserendolo tra le regole in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e, nei fatti, anticipando “nelle grandi linee” il CICR.

L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile in base al quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Inoltre il codice civile prevede che il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art.3 (Regime degli interessi)

Questo articolo contiene una disposizione di principio che stabilisce che, per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione, gli interessi maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.

Il comma 2, che nella proposta di agosto 2015 era inserito nell'articolo 2, prevede che agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. Gli interessi disciplinati dalla delibera sono quindi solamente quelli corrispettivi (remunerativi del capitale) e non quelli moratori (con finalità risarcitorie) per i quali si continueranno ad applicare le disposizioni del codice civile.

E' stato aggiunto un terzo comma (collocato nella proposta di delibera nell'art. 4, co. 2) che si limita a ripetere un principio già contenuto nel nuovo art. 120 TUB, comma 2, lettera b): Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. Si prevede quindi che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale, consentendo così una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato e vietando la periodicità di computo infrannuale.

Art.4 Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti

L' articolo 4 è quello più strettamente operativo e statuisce i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi. Rispetto alla proposta del 2015, è cambiato il titolo¹⁰ dell'articolo perché nella nuova versione è prevista oltre alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento l'articolo in questione si

¹⁰ Il titolo previsto nella proposta di agosto 2015 era “Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credit”.

applica non più ai finanziamenti a valere su carte di credito ma agli sconfinamenti.

Il comma 3 prevede che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Questa è la novità centrale di tutto l'apparato della delibera: in passato ad ogni scadenza l'istituto poteva autonomamente addebitare gli interessi sul conto, anche se incapiente, determinando di fatto una erosione (naturalmente onerosa) della linea di credito. Dal 2016 il capitale continuerà a produrre interessi secondo il regime proprio stabilito contrattualmente, mentre gli interessi saranno "congelati" e non potranno produrre ulteriori frutti fino alla loro esigibilità.

Gli **interessi debitori (attivi e passivi) divengono esigibili**, stabilisce il comma 4, **il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati**. In ogni caso Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Nella proposta di agosto 2015 era previsto un'esigibilità trascorso un termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto (eventualmente modificabile in favore del cliente).

Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

Ai sensi del comma 5 il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell' intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

Il comma 7 prevede che in caso di estinzione definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili. Deve essere conservata una netta distinzione fra quanto dovuto a titolo di capitale, che continua a produrre interessi, e quanto dovuto a titolo di interessi, che invece non produce ulteriori interessi. Tale disposizione si applica anche ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare.

Art. 5 (Disposizioni finali)

L' articolo 5 prevede che la delibera si **applichi agli interessi maturati dal 1° ottobre 2016**. Inoltre gli **istituti finanziari hanno tempo fino al giorno precedente (30 settembre 2016) per apportare unilateralmente le**

ANATOCISMO. Il D.M. n. 343 CICR del 3 agosto 2016: i rischi di un'interpretazione letterale astratta ed i punti più importanti da chiarire. Roma, 9 settembre 2016

necessarie variazioni contrattuali ai sensi dell'art 118 TUB. Tale unilateralità è permessa dal “giustificato motivo” che l'adeguamento alla nuova normativa richiede. Si ribadisce, infine, che tutte le disposizioni della delibera sono derogabili solo se sostituite da condizioni contrattuali più favorevoli alla clientela.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

N. 343

VISTO l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come modificato dall'articolo 17-bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'articolo 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede l'applicabilità agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 114-*undecies* del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l'articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

VISTO l'articolo 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- "cliente", qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge atti-

4



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

vità di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;
- “conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 2

(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3

(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4

(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:

- a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

43



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

- b) agli sconfinamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì - 3 AGO. 2016

IL MINISTRO

Ver 3